



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 24-05-2018 n. 77

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE GRATUITA C/O STRUTTURA RESIDENZIALE ANZIANI - CASA DI RIPOSO.

L'Anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 13:00, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
BENEDETTI	ARMANDO	SINDACO	Presente
ORTENZI	MICHELE	ASSESSORE	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Assente
PETRINI	ALAN	ASSESSORE	Presente

Presenti: 4

Assenti : 1

Assiste il Segretario Dott. Tozzi Nando

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Responsabile Ufficio Servizi Sociali, in seguito ad espressa indicazione dell'Assessore ai Servizi Sociali Maria Giordana Bacalini, formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Il Comune, ai sensi della normativa, attua gli interventi di ospitalità in *"strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali"* nei casi di verificata impraticabilità degli altri interventi socio-assistenziali o di un necessario allontanamento della persona dal proprio ambiente sociale per situazioni eccezionali o per evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio.

Il Responsabile medico della casa di cura Villa Silvia di Senigallia AN con email del **15.05.2018** trasmette la relazione sociale riguardante la sig.ra **D.J.**, attualmente degente presso la casa di cura **dal giorno 04.01.2018** e precisa che la stessa è in dimissione e sollecita cortesemente l'avvio di un progetto a valenza sociale a favore della stessa.

Dalla relazione del DSM Asur Marche a.v. 4 prot. n. 13383/18 si evince l'urgente necessità di un aiuto immediato a favore della paziente, residente a Montegiorgio in situazione di grave emergenza sociale, da diversi mesi senza casa, priva di lavoro e con il solo reddito della pensione di invalidità per le necessità di vita; la sig.ra di origine albanese è impossibilitata a rientrare nel suo paese per difficoltà legate ai documenti di viaggio.

I Servizi Sociali dell'Asur e del Comune si sono attivati per acquisire l'ISEE della donna, coinvolgendo anche un patronato locale ma la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica per valutare la possibilità della donna di contribuire al pagamento della retta mensile non è ancora pervenuta.

In base ad informazioni e verifiche acquisite dai servizi sociali di questo comune, la situazione della **sig.ra D.J.** appaiono economicamente assai precarie.

Pertanto, in attesa di ulteriori verifiche, anche attraverso l'ISEE, si ravvisa l'opportunità di attivare, con immediatezza, un intervento a carattere socio-assistenziale ospitando gratuitamente la sig.ra D.J. presso la struttura di accoglienza per anziani di proprietà del Comune di Montegiorgio.

Si ritiene, dunque, opportuno e necessario precisare, a riguardo, quanto segue:

alla luce del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante il c.d. nuovo ISEE, i nuclei familiari rilevanti, diversi in relazione alla diversa prestazione fruita, non si estendono, nella loro composizione soggettiva, sino a ricomprendere coloro che sono citati all'art. 433 c.c. e ss.

La disciplina ISEE, sin dall'inizio, si è indirizzata, in attuazione degli artt. 32 e 38 Cost., a definire i criteri di calcolo della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata, in modo da poter individuare chi, sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ovvero indigente, avesse diritto al mantenimento, all'assistenza ovvero alle cure gratuite.

La nozione di alimenti legali richiama le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge, da determinati soggetti, alla persona che si trova in stato di bisogno, al fine di consentirle di condurre una vita dignitosa.

Tutte le fattispecie codicistiche di cui agli artt. 433 ss. c.c. sono finalizzate, quindi, a realizzare, in ambito privatistico, il generale dovere di solidarietà verso chi si trova in stato di bisogno.

L'elenco dei soggetti citati dall'art. 433 c.c. è da considerarsi tassativo, e l'obbligo grava sui congiunti in ordine di prossimità: il primo soggetto in grado di adempiere esclude quelli di grado successivo.

L'art. 438 c.c. individua presupposti dell'obbligazione alimentare nello stato di bisogno del potenziale beneficiario nonché nelle condizioni economiche della parte obbligata. Lo stato di bisogno sorge con



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

l'incapacità della persona di soddisfare le proprie esigenze primarie di vita, quali, ad esempio, vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica, educazione ed istruzione in caso di minore, e, in genere, tutto ciò che consente una vita dignitosa, avuto riguardo alla posizione sociale dell'avente diritto.

L'incapacità del richiedente è valutata considerando le sue eventuali risorse patrimoniali (redditi da lavoro o da capitale; crediti ch'egli trascura di esigere; pensione sociale ed ogni altra forma di sovvenzione su base legale o convenzionale; mantenimento da parte di altri soggetti che non vi sono obbligati, purché le prestazioni abbiano una certa consistenza e periodicità; proprietà di beni immobili se idonei a produrre reddito, salvo che si provi che dall'alienazione dei medesimi, anche pro quota, si possa trarre la necessaria ricchezza e che, comunque, detta vendita non concreti un espediente pregiudizievole e rovinoso; l'incapacità all'attività lavorativa.

Caratteristica del diritto agli alimenti è il suo carattere personalissimo (e quindi può essere fatto valere solo dal soggetto in stato di bisogno o dal suo rappresentante legale), che si accompagna all'impossibilità di un esercizio in via surrogatoria del diritto in parola da parte dei creditori.

Tornando al disposto dell'art. 443 c.c., e quindi alle modalità di somministrazione degli alimenti, sappiamo che l'obbligato ha la possibilità di optare tra l'accoglimento e mantenimento dell'alendo presso la propria abitazione ovvero versare anticipatamente, al domicilio del creditore, un assegno in danaro.

Disposizione particolarmente significativa, nel caso di persone non autosufficienti, posto che esclude in radice ogni possibile azione, anche di natura privatistica, nei confronti di coloro che mantengano o abbiano accolto presso di sé il familiare con disabilità o anziano.

IL NUOVO ISEE si propone di evidenziare la situazione economica del richiedente la prestazione agevolata, per consentire una compartecipazione al costo del servizio equa e proporzionata e così evitare che la persona si trovi in stato di bisogno a causa dell'insostenibilità degli oneri di prestazioni di cui ha necessità, mentre, nel caso dell'azione alimentare, la persona, che è già in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, agisce nei confronti dei parenti per ottenere una somma che non deve superare quanto sia necessario per la sua sussistenza, **senza alcun collegamento con qualsivoglia servizio o prestazione assistenziale e, men che meno, sociosanitaria.**

L'ISEE tiene conto, di regola, della ricchezza prodotta all'interno del nucleo familiare, mentre l'azione alimentare è rivolta nei confronti di soggetti che, di regola, si posizionano al di fuori del nucleo anagrafico; infatti l'art. 443 c.c. consente di liberarsi dell'obbligazione mantenendo il soggetto "debole" presso il proprio domicilio.

Anche quando, come nel caso dell'art. 6 co. 3 del d.P.C.M. n.159/2013, l'indagine è estesa a soggetti estranei al nucleo familiare, la situazione economica di tali soggetti è combinata con quella del richiedente, perché, in ogni caso, è solo quella che rileva e, come s'è visto, chiamato a partecipare al costo della prestazione è solo il beneficiario.

Unico legittimato attivo a proporre l'azione per conseguire gli alimenti, stante il carattere personalissimo del relativo diritto, è la persona in stato di bisogno o il suo legale rappresentante; essendo la retta commisurata alla propria situazione economica, questi è l'unico soggetto che può essere considerato legittimato passivo di un'eventuale azione promossa dall'ente erogatore.

La stessa misura degli alimenti è **definita dal giudice e, non certo, dal Comune**, caso per caso e sulla base di criteri empirici, e non certamente, in via generale, dall'ente erogatore.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Può, infine, essere utile sottolineare che quando ha affrontato il rapporto tra obbligo alimentare e diritti sanciti dall'art. 38 Cost., la Corte Costituzionale ha affermato che questi ultimi non possono certo essere perseguiti con l'istituto codicistico dell'azione alimentare, avente natura, caratteri e finalità del tutto diversi. L'incompatibilità tra i due sistemi appariva, in effetti, da subito strutturale, come già emerso in dottrina e in giurisprudenza, segnalato da circolari ministeriali e chiarito dallo stesso legislatore che, al termine del biennio sperimentale della prima versione dell'ISEE di cui al d.lgs. n.109/1998, è intervenuto in via interpretativa, chiarendo che "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata". Da tale disposizione **la giurisprudenza ha derivato la configurazione di un vero e proprio divieto di rivalsa nei confronti dei parenti tenuti agli alimenti** sulla base di più o meno forzate letture di disposizioni che spiegano i propri effetti esclusivamente in campo civilistico, approfondendo, anche recentemente, la strutturale incompatibilità delle due discipline : **"è sostanzialmente incontroverso che la retta faccia carico – per legge - al Comune di residenza, salva l'eventualità di una quota di compartecipazione a carico dell'assistito. Se tale quota sia dovuta o meno, e quale ne sia l'ammontare, va stabilito in relazione alla situazione economica e patrimoniale dell'interessato, e più precisamente all'I.S.E.E."**

Estremamente interessante appare una recentissima pronuncia del Giudice delle Leggi.

La Corte Costituzionale ha ritenuto incongruo e inconferente con la normativa vigente il fatto che non possa né debba assumere alcuna rilevanza la situazione del relativo nucleo familiare, non soltanto sul piano delle garanzie e dei diritti della persona interessata, ma anche sul versante dei possibili doveri o obblighi dei suoi familiari, evidenziando che ricava una "tendenza – dichiaratamente e non irragionevolmente privilegiata tanto dalla normativa provinciale quanto, più di recente, da quella statale di settore – a far sì che sia proprio la famiglia la sede privilegiata del più partecipe soddisfacimento delle esigenze connesse ai disagi del relativo componente, così da mantenere intra moenia il relativo rapporto affettivo e di opportuna e necessaria assistenza, configurando solo come sussidiaria – e comunque secondaria e complementare – la scelta verso soluzioni assistenziali esterne (sentenza n. 203 del 2013)".

Riguardo all'art. 38 co. 1 Cost., la Corte ha affermato che "È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all'assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l'accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all'obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d'altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e "familiarmente" non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali". Da ciò non dovrebbe, tuttavia, discendere che i Comuni/gli ambiti/i distretti, nel proprio Regolamento, possono ampliare il novero dei soggetti tenuti alla compartecipazione fino a ricomprendervi gli obbligati agli alimenti ex art. 433 ss. c.c. . Anzitutto, infatti, la Corte Costituzionale si è pronunciata non sulla legittimità della richiesta compartecipativa ai soggetti tenuti agli alimenti, ma sulla legittimità costituzionale di una legge provinciale trentina che, a ben vedere, nemmeno prevede ciò.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

La Corte, in sostanza, afferma che una previsione normativa regionale che dovesse prevedere una platea di soggetti tenuti alla compartecipazione diversa dal solo (singolo) utente, non è in contrasto né con la Costituzione né tantomeno con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ma non si spinge oltre.

E', comunque, certo, che l'amministrazione non potrà prescindere da una corretta e completa istruttoria, la quale, con la collaborazione già offerta dagli interessati, da un lato ricostruisca le necessità del soggetto disabile, ne determini il costo e accerti se a fronte di esso possano essere ottenuti contributi maggiori di quelli già versati da altri enti. In proposito dovrà essere tenuta presente l'effettiva natura, sanitaria o socio assistenziale, delle spese da sostenere; il Comune poi dovrà anche tener conto dell'onere ad esso spettante, di attivarsi presso altri Enti, in particolare presso la Regione, per ottenere eventuali rimborsi di spettanza. In sostanza, il Comune è chiamato a farsi carico anche delle spese che, eventualmente, competono ad altri Enti (v., ad esempio, l'A.S.L.), fermo restando il fatto che, in via bonaria o giudiziale, è poi obbligato a cercare di recuperare le somme erogate, pena la concertazione di un danno erariale.

Infine, si ritiene opportuno ribadire che, in mancanza di una copertura normativa nazionale una previsione regolamentare che estenda la valutazione della capacità economica anche ai soggetti tenuti agli alimenti, eventualmente subordinando l'intervento comunale alla previa escussione dei medesimi, risulta in contrasto con i detti vigenti livelli normativi nazionale ed è perciò da considerarsi illegittima.

Per quanto sopra indicato,

Vista la relazione sanitaria inviata dal responsabile U.O.S. Residenzialità e Cure domiciliari dell'Asur Marche a.v. 4 è ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Vista la L.R. 43/88 art. 6 commi 3 e 4;

Vista la L. 328/00 art. 30;

Visto il Libro I° del Codice Civile , artt. 438 e 439;

Visto il Decreto Legislativo 130/2000;

Vista la deliberazione Consiliare n.14 del 30/04/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2017-2018, con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016-2018;

Vista la deliberazione di G.C. n.50 del 13/05/2016 con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione relativo al corrente bilancio di previsione;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del Decreto Legislativo n° 267/2000, dal Responsabile del Servizio Servizi Sociali per quanto concerne la regolarità



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

tecnica e dell'azione amministrativa e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Si propone alla Giunta Comunale di:

- a) Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.
- b) Di ospitare gratuitamente, per quanto in premessa esposto e motivato, la sig.ra D.J, presso la struttura residenziale per anziani (CdR) di proprietà del Comune di Montegiorgio.
- c) Le spese inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento trovano, al momento, idonea copertura nel capitoli 1869, 1872, 1881 e 1882 del corrente piano esecutivo di gestione.
- d) Il Responsabile del Settore Servizi Sociali di questo Comune provvederà nel rispetto delle indicazioni definite nella premessa narrativa che precede, l'entità e la tipologia dei provvedimenti eventualmente adottabili ed applicabili al fine di recuperare, anche parzialmente, la retta mensile dovuta dalla sig.ra D.J.
- e) Il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Settore Servizi Sociali di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente,

SI PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e successive variazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Servizi Sociali per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

- a) Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.
- b) Di ospitare gratuitamente, per quanto in premessa esposto e motivato, **la sig.ra D.J.**, presso la struttura residenziale per anziani (CdR) di proprietà del Comune di Montegiorgio, per un periodo non superiore, al momento, a sei mesi decorrenti dal 24.05.2018.
- c) Le spese inerenti e conseguenti l'adozione del presente provvedimento trovano, al momento, idonea copertura nel capitoli 1869, 1872, 1881 e 1882 del corrente piano esecutivo di gestione.
- d) Il Responsabile del Settore Servizi Sociali di questo Comune provvederà nel rispetto delle indicazioni definite nella premessa narrativa che precede, l'entità e la tipologia dei provvedimenti eventualmente adottabili ed applicabili al fine di recuperare, anche parzialmente, la retta mensile dovuta dalla **sig.ra D.J.**
- e) Il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Settore Servizi Sociali di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 21-05-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to A.S.S. DINA FELICIONI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 21-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 21-05-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to A.S.S. DINA FELICIONI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 21-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Nando Dott. Tozzi

II PRESIDENTE

F.to ARMANDO BENEDETTI

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 15-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tozzi Nando

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 24-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tozzi Nando

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 15-06-2018 al 30-06-2018 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Tozzi Nando

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Tozzi Nando